

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 763 Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'[articolo 753](#), numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell'[articolo 754](#) può essere ordinata anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Note

Lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotto dal D.Lgs. 116/2017, opererà a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.